

(EX) Art. 11 sexties - Misure per contrastare l'assenteismo del personale viaggiante.

Art. 11 sexties - Misure per contrastare l'assenteismo del personale viaggiante. CCNL 2013-2015	MISURE PER CONTRASTARE L'ASSENTEISMO DEL PERSONALE VIAGGIANTE E/O DEL PERSONALE OPERATIVO COLLEGATO ALLA MOVIMENTAZIONE DELLA MERCE E DEI MEZZI DI TRASPORTO	COMMENTO Modifica del 03-12-2017
1. Le parti firmatarie riconoscono che livelli significativi di ripetute assenze dei conducenti, tali da incidere negativamente sulla pianificazione dei trasporti e gestione degli autisti, siano tra le cause che determinano ricadute negative sull'organizzazione del lavoro sulla produttività nonché sull'efficienza e competitività delle aziende	1. Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono che livelli significativi di ripetute assenze dei conducenti, e/o del personale operativo collegato alla movimentazione delle merci e dei mezzi di trasporto , tali da incidere negativamente sulla pianificazione dei servizi trasporti e gestione degli autisti, siano tra le cause che determinano ricadute negative sull'organizzazione del lavoro sulla produttività nonché sull'efficienza e competitività delle aziende	L'assenteismo, panacea di tutti mali per le imprese, diventa lo strumento per colpire le malattie. La novità inserita estende dalle forme societarie "cooperative" alle "società" lo strumento del non pagamento della malattia. Con una formulazione ambigua si estende anche al personale operativo collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto questa norma!
2. Le parti convengono, che la diminuzione del fenomeno, congiuntamente riscontrata, rientri tra gli obiettivi della loro azione. Pertanto si individuano le seguenti azioni finalizzate a disincentivare e contrastare tali condotte.	2. idem	
3. A tal fine le parti ritengono che la verifica del fenomeno deve essere effettuata a livello aziendale con le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, secondo le differenti procedure e nelle sedi previste per le imprese industriali ed artigianali. Le azioni atte a contenere tali assenze devono agire nell'ambito degli accordi di forfetizzazione.	3. la verifica del fenomeno deve essere effettuata a livello aziendale con le OOSS territoriali stipulanti il CCNL, secondo le differenti procedure e nelle sedi contrattualmente previste. Per le imprese a cui si applica le Sezioni artigiana, la verifica si realizza nelle sedi della bilateralità ivi prevista	non sono chiamate alla verifica del "fenomeno" assenteismo le Rsa ne le Rsu ... come nella precedente formulazione ... rivista tranne per questo.

(EX) Art. 11 sexties - Misure per contrastare l'assenteismo del personale viaggiante.

Art. 11 sexties - Misure per contrastare l'assenteismo del personale viaggiante. CCNL 2013-2015	MISURE PER CONTRASTARE L'ASSENTEISMO DEL PERSONALE VIAGGIANTE E/O DEL PERSONALE OPERATIVO COLLEGATO ALLA MOVIMENTAZIONE DELLA MERCE E DEI MEZZI DI TRASPORTO	COMMENTO Modifica del 03-12-2017
4.A puro titolo esemplificativo le parti ritengono che ad ogni incremento individuale di periodi di assenze debba corrispondere un decremento di retribuzione pari ad una percentuale del compenso per lavoro straordinario forfettizzato, ovvero da quello risultante dall'applicazione degli artt. 11 ed 11 bis.	a seguito delle verifiche su adotteranno le misure di seguito specificate: a) le azioni atte a contenere tali assenze devono agire nell'ambito degli accordi di forfettizzazione. A puro titolo esemplificativo le parti ritengono che ad ogni incremento individuale di periodi di assenze debba corrispondere un decremento di retribuzione pari ad una percentuale del compenso per lavoro straordinario forfettizzato, ovvero da quello risultante dall'applicazione degli art. 11 ed 11 bis	
Tale penalizzazione deve avere un effetto ben determinato nel tempo, ovvero la stessa deve essere effettuata nel mese di competenza ed evidenziata nella busta paga.	Idem	
Gli importi trattenuti, per effetto di tali azioni, saranno ridistribuiti nell'ambito degli accordi di cui all'art.38 del CCNL.	Spostato alla fine dell'articolo!	Vedi sotto
	b) AL fine di disincentivare il fenomeno dell'assenteismo per le assenze dovute a malattia che iniziano il giorno successivo la giornate non lavorate, il trattamento economico complessivo della malattia di cui agli art.63 c.12 e 77 c8 riguardante i primi 3 gg sarà disciplinato come di seguito:	
	per il quarto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorate, l'integrazione a	4° evento 75% del salario

(EX) Art. 11 sexties - Misure per contrastare l'assenteismo del personale viaggiante.

Art. 11 sexties - Misure per contrastare l'assenteismo del personale viaggiante. CCNL 2013-2015	MISURE PER CONTRASTARE L'ASSENTEISMO DEL PERSONALE VIAGGIANTE E/O DEL PERSONALE OPERATIVO COLLEGATO ALLA MOVIMENTAZIONE DELLA MERCE E DEI MEZZI DI TRASPORTO	COMMENTO Modifica del 03-12-2017
---	---	-------------------------------------

	carico dell'azienda del 75%	
	per il quinto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 50%	5° 50% del salario
	per il sesto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornata non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 25%	6° il 25% del salario
	Dal settimo evento l'azienda non sarà tenuta ad alcuna integrazione tale disciplina non si applica per eventi morbosi dovuti a : patologie individuate dalla circolare INPS 95/2016 ricoveri ospedalieri, day hospital, day surgery e per eventi di malattia certificati con prognosi iniziale non inferiore a 7 giorni.	7° Zero salario
	Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente lettera b) il numero degli eventi sarà computato considerando i 12 mesi precedenti e la disciplina riguarda gli eventi che si verificano a partire dal 01-01-2018	la fanno partire ad inizio anno anche se l'ipotesi non è stata votata!
	Gli importi trattenuti, per effetto di tali azioni, saranno ridistribuiti nell'ambito degli accordi di cui all'at.38 del CCNL	SI RIPETE COME SOPRA!